

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE

ex art.13, commi 2 e 3, della Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14.

Il giorno _____, del mese di agosto dell'anno 2021, i signori:

- Lucia Di Fatta, nella qualità di Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, della Regione Siciliana, con sede a Palermo, Via Notarbartolo 9, cod. fiscale 80012000826, Partita IVA 02711070827, che nel prosieguo del presente atto verrà indicato sinteticamente come “Dipartimento”;
- Salvatore Ombra, nella qualità di legale rappresentante di Airgest S.p.a., Società di gestione dell'aeroporto di Trapani, avente sede presso l'Aeroporto civile Vincenzo Florio Trapani Birgi, P.Iva e C.F. 01613650819, che nel prosieguo del presente atto verrà indicato sinteticamente come “Beneficiario”;

sottoscrivono il presente atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 19 dicembre 2019.

Premesse

In data 19 dicembre 2019 è stata sottoscritta tra i soggetti sopra indicati una convenzione avente per oggetto l'esplicita definizione delle obbligazioni tra le parti ed i reciproci rapporti, anche inerenti il trasferimento al Beneficiario delle risorse individuate dal comma 2, dell'art.13, della Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14, finalizzate all'apertura di nuove rotte, facenti scalo all'Aeroporto civile Vincenzo Florio Trapani Birgi, tali da consentire l'incremento dei flussi turistici verso il bacino territoriale d'influenza dell'aeroporto stesso.

Ai sensi del comma 1, dell'art.13, della Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, la citata Convenzione è stata sottoscritta previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, sentiti l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e l'Assessorato Regionale dell'Economia.

In considerazione della situazione di eccezionale compressione del traffico aereo conseguente all'emergenza COVID 19, costituente causa di forza maggiore, giusto l'art.3, comma 4, della stessa convenzione che recita: *Potranno essere concordate proroghe, negli esercizi finanziari successivi all'anno 2020, purché espressamente richieste da una delle parti, nel rispetto delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art.4 e/o di altre risorse che potranno essere rese disponibili per gli scopi della presente convenzione, con ulteriori atti legislativi o amministrativi;* vista la nota prot.150/21 del 22/02/2021, ammessa al protocollo dipartimentale al n.24818 del 24/02/2021, con la quale Airgest S.p.a. aggiorna le previsioni di spesa dei fondi di cui alla L.r. 14/2019, successive all'importo di € 2.337.750,00 già impegnato nell'anno 2019 ed erogato nell'anno 2020 a titolo di anticipazione, ... tenuto conto della perdurante complessiva incertezza sulla regolare ripresa delle attività operative derivante dall'attuale emergenza sanitaria ... secondo lo schema che segue:

L.r. 14/2019 – previsione di spesa per anno				
2020 (già erogato per anticipazione)	2021	2022	2023	totale
€ 2.337.750,00	€ 1.829.770,00	€ 3.458.365,56	€ 1.625.114,44	€ 9.251.000,00

si rende necessaria la stipula del presenta atto aggiuntivo che modifica la durata della convenzione in essere e le connesse previsioni di spesa.

Si intendono richiamati a titolo di premessa e facenti parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti:

1. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato nella GUUE in data 26 ottobre 2012 e segnatamente gli articoli 107 e 108.
2. La Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree – pubblicata nella GUUE in data 4 aprile 2014.
3. La Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14 pubblicata nel Supplemento ordinario n.1 alla GURS n.37, parte I, del 9 agosto 2019 e segnatamente l'articolo 13.

Sono allegati alla presenta convenzione costituendone parte integrante i seguenti documenti, espressamente previsti dal comma 3, dell'art.30, della citata Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14:

Allegato 01 - programma pluriennale aggiornato delle nuove rotte

Allegato 02 – relazione aggiornata sugli obiettivi di incremento dei flussi turistici attesi

Allegato 03 - analisi di redditività aggiornata ex ante dell'intervento finanziario

tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art.1

1. La Convenzione di cui alle premesse, stipulata in data 19 dicembre 2019, è modificata secondo quanto appresso dettagliato:
2. Il comma 2, dell'art.3, è modificato come segue:
“2. Le attività di cui al programma dei voli conseguenti alla sottoscrizione degli accordi che il beneficiario andrà a sottoscrivere con i vettori aerei, ai sensi del precedente art.2, dovranno svolgersi in accordo con la tempistica fissata dall'allegato 03 alla presente convenzione, come aggiornato alla data del Giugno 2021, pertanto dovranno concludersi alla fine della Summer Season 2023 (ossia ottobre 2023)”
4. Il comma 3, dell'art.3, è modificato come segue:
“3. la data ultima per la presentazione dei documenti finalizzati alla rendicontazione, da parte del Beneficiario, ai sensi del successivo art. 6, è fissata al 30 marzo 2024”.
5. Il comma 1, dell'art.4, è modificato come segue:
“1. Ai sensi del comma 2, dell'art.13, della Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14 e delle previsioni pluriennali di spesa aggiornate fornite da Airgest S.p.A., l'intervento finanziario a favore della stessa società Airgest S.r.l. è fissato nella misura massima ammissibile a rendicontazione pari ad € 9.251.000,00 , dei quali € 2.337.750,00 erogabili nell'anno 2020 a titolo di anticipazione, € 1.829.770,00 nell'esercizio finanziario 2021, € 3.458.365,56 nell'esercizio finanziario 2022, € 1.625.114,44 nell'esercizio finanziario 2023, fatti salvi gli eventuali riaccertamenti.
6. Il comma 5, dell'art.5, è modificato come segue:
5. Il Dipartimento si riserva, prima di dare seguito alle erogazioni successive all'anticipazione, di affidare ad un soggetto terzo, dotato delle necessarie competenze tecniche e capacità economiche, la valutazione ex ante tramite le documentazioni prodotte dal Beneficiario, affinché attesti il rispetto della normativa vigente nella UE in materia di aiuti di stato.
7. Il comma 2, dell'art.6, è modificato come segue:
“2. Saranno prese in considerazione esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data dell'approvazione della presente convenzione intervenuta ai sensi del comma 1 del precedente art.3, e quietanzate entro il 30 dicembre 2023”.
8. Il comma 6, dell'art.6, è modificato come segue:

“6. Il Dipartimento si riserva di affidare ad un soggetto terzo, dotato delle necessarie competenze tecniche e capacità economiche, la valutazione ex post sulle documentazioni prodotte dal Beneficiario, affinché attesti il raggiungimento degli obiettivi, di cui al successivo art.7, ed rispetto della normativa vigente nella UE in materia di aiuti di stato.

9. Il comma 4, dell'art.7, è modificato come segue:

“4. Per garantire il buon fine del recupero delle somme di cui al precedente comma 3., l'erogazione dei fondi pubblici regionali è subordinata all'inserimento, negli accordi stipulati in forza della presente convenzione tra il Beneficiario e le compagnie aeree, di una clausola di recupero (clawback mechanism) per la quale, nel caso in cui le compagnie non fossero in grado di generare il traffico atteso, in termini di voli e/o di passeggeri, siano costrette a ripagare una quota dei fondi pubblici proporzionale al numero di movimenti/passeggeri attesi non generati durante la durata del contratto”.

Art.2

Registrazione

1. Il presente atto aggiuntivo è redatto in forma di atto privato e sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso dalle parti interessate.

Art.3

Informazioni finali

1. Il presente atto aggiuntivo viene redatto in forma elettronica e sottoscritta dalle parti con firme digitali.

AIRGEST S.p.a.
Salvatore Ombra

Dipartimento Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo
Lucia Di Fatta